SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 11**

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 gennaio 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431.

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.

3. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese.

Art. 2.

1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'articolo 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilità, la predisposizione dei progetti può essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi.

2. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

3. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Art. 3.

1. Gli interventi di importo non superiore a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o, previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno tre offerte, a trattativa privata.

Art. 4.

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono quintuplicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

1. L'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1».

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6 miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 5, si provvede:

a) quanto a lire 51,4 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»;

b) quanto a lire 51,6 miliardi per il 1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 1552/1961 reca: «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 gennaio 1962.

Note all'art. 4:

— La legge n. 44/1975, recante «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975.

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44:

«Art. 7. — Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sitemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;

b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonché al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo;

c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;

d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;

b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni;

c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;

d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate alla lettera *a)* del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.

Salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'art. 9 dello stesso regolamento.

Art. 8. — Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Art. 9. — Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'art. 7 della presente legge e al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di

pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

— La legge n. 970/1977, concernente «Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela delle cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1978.

— Il D.P.R. n. 509/1978 concernente «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978.

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 526/1982, concernente «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia» è il seguente:

«Art. 24. — I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 332/1985, reca: «Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici edibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2519):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (FACCHIANO) l'8 novembre 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, l'8 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 14 novembre 1990 e approvato il 20 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5279):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 20 dicembre 1990 e approvato il 21 dicembre 1990.

91G0019

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 432.

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. Per le medesime finalità alla regione stessa è concesso un ulteriore contributo di lire 540 miliardi in relazione agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 990 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONGIU, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria), è il seguente:

«Art. 1. — Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986, è il seguente: «2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2052):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 12 dicembre 1987.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, VII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 2, 3, 9 marzo 1988; 28, 29 luglio 1988; 20, 21, 27, 28 settembre 1988 e approvato il 29 settembre 1988, in un testo unificato con atto n. 1366 (TASSONE ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1385):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 15 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 1°, 15 febbraio 1989; 1°, 7, 8 marzo 1989; 6 aprile 1989; 1° marzo 1990; 19, 25 luglio 1990; 17 ottobre 1990; 8, 14 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 novembre 1990 (art. 19).

Camera dei deputati (atto n. 2052-*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 6 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1385-*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 20 dicembre 1990.

Esaminato dalla 5ª commissione e approvato il 20 dicembre 1990.

91G0020

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.000 milioni, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 189.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Finanziamento degli espropri

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-*bis*, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

Art. 7.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1990.

Art. 8.

Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 9.

Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.).

Art. 10.

Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è elevata a L. 450 al litro.

Art. 11.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio

1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura.

6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972.

7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del cinquanta per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

Art. 12.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.

Art. 13.

Interpretazione autentica

1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro 90 giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1990, n. 433.

Regolamento concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, concernente norme di esecuzione della predetta legge 28 aprile 1976, n. 192;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto n. 611/1979, per adeguarlo alle norme della citata legge n. 783/1985 e alle esigenze di funzionalità della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato per quanto concerne la formulazione dell'art. 23, comma 2, in quanto la previsione di due possibili rinvii (anziché di un solo rinvio) in caso di assenze dal corso per malattia avrebbe creato disomogeneità rispetto ad analoghe previsioni in vigore per altri corsi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il capo II è abrogato;

b) la lettera *a)* del primo comma dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:

«*a)* una prova scritta su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi;»;

c) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — *1.* La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) dal comandante del corso di stato maggiore;

c) da cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

d) da quattro ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti.

2. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

3. La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.

4. I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.»;

d) al primo comma dell'art. 22 è aggiunto il seguente periodo: «Tale rinvio è concesso una sola volta.»;

e) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — *1.* L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, ammesso al corso di stato maggiore, non possa iniziarne entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato può chiedere — inoltrando domanda documentata e munita dei pareri gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito — di frequentare l'anno accademico immediatamente successivo o, se permangono gli stessi motivi, quello ancora successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. L'ufficiale che per gli stessi motivi non possa iniziare la frequenza del corso nei due anni accademici successivi a quello al quale è stato ammesso perde il titolo a frequentare corsi di stato maggiore.

2. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni, è dimesso dal corso. Tuttavia, egli potrà essere rinviato, a domanda, alla frequenza del corso immediatamente successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. Tale rinvio è concesso una sola volta.

3. Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al comma 1.

4. Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della Scuola di guerra.

5. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la cessazione dei suddetti motivi di servizio.».

Art. 2.

1. Dopo il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, è aggiunto il seguente:

«TITOLO I-*bis*

CORSO DI ISTITUTO PER CAPITANI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capo I

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI ISTITUTO

Art. 24-*bis*. — *1.* Ai capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, da avviare ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, a frequentare il corso di istituto, si applicano le norme di cui all'art. 1 del presente decreto previste per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle Armi.

Capo II

SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ISTITUTO

Art. 24-*ter*. — *1.* Le date di inizio e di termine di ciascun corso di istituto sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

2. Il corso di istituto è articolato in più fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri, le unità di impiego e la Scuola di guerra e si conclude con un esame finale.

3. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante prove scritte ed interrogazioni orali nelle diverse materie di insegnamento. Alla fine di ciascuna delle due fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri e la Scuola di guerra viene effettuata la valutazione del profitto tratto dal frequentatore nelle fasi medesime. Tali valutazioni sono definite dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

4. La valutazione complessiva del profitto, espressa in trentesimi e frazione millesimale, è definita dalla media dei voti riportati in ciascuna delle predette fasi.

5. L'esame finale consiste in una prova orale sulle materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio, si applicano le disposizioni dell'art. 24-*quinquies* del presente decreto.

Art. 24-*quater*. — *1.* La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) dal comandante del corso di istituto;

c) da tre ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

d) da quattro ufficiali superiori dei carabinieri in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola ufficiali carabinieri, membri;

e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri esterni;

f) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri supplenti.

2. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

3. La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.

4. I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.

Art. 24-*quinquies*. — *1.* Il voto dell'esame finale di cui al comma 5 dell'art. 24-*ter*, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione di cui all'art. 24-*quater*. La media aritmetica del predetto voto e del voto conseguito nella valutazione complessiva prevista dal comma 4 dell'art. 24-*ter* costituisce il voto finale del corso e determina la posizione di ciascuno nella graduatoria.

2. Gli ufficiali con eguale voto finale sono collocati nella graduatoria facendo precedere il più anziano di ruolo.

3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può chiedere di frequentare altro corso in epoca successiva.

4. In caso di mancata presentazione all'esame finale per comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore, si applicano le norme stabilite nell'art. 21 per il corso di stato maggiore.».

Art. 3.

1. Nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — *1.* Il concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale, nel numero dei posti fissato nel limite massimo stabilito dal sesto e settimo comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, dallo stato maggiore dell'Esercito per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli ufficiali della predetta Arma.

2. Gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore o nel corso di istituto hanno titolo a partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

3. Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono recare allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dal libretto personale e dallo stato di servizio.

4. Le domande — corredate del libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso, prevista dall'art. 5, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che intendono far valere — devono essere inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

5. La mancata presentazione delle domande da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude, salvi i casi di rinvio previsti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

6. Gli ufficiali che si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso di ammissione al corso superiore di stato maggiore per gravi motivi di carattere privato o per infermità debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere accertata dagli organi medico-legali competenti per territorio.

7. Qualora all'inizio del corso al quale l'ufficiale è stato rinviato dovessero perdurare le ragioni per le quali è stato concesso il rinvio, è disposto un ulteriore definitivo rinvio al corso immediatamente successivo.

8. Il rinvio di autorità per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro può essere disposto solo ai due corsi immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»;

b) l'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — *1.* Per l'ammissione alle prove di concorso per la frequenza del corso superiore di stato maggiore, la commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, valuta i seguenti gruppi di titoli avvalendosi del libretto personale del candidato:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo all'esercizio del comando;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati dei corsi formativi, con esclusione dei risultati del corso di stato maggiore o del corso di istituto.

2. Per la valutazione dei titoli sopraindicati la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti come di seguito indicato:

a) per i gruppi di titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, un massimo di 11 punti per ciascun gruppo di titoli;

b) per il gruppo di titoli di cui alla lettera *c)* del comma 1, fino ad un massimo di 8 punti.

3. Le modalità per l'attribuzione concreta dei punteggi saranno stabilite dalla commissione in una riunione preliminare e descritte nel relativo verbale.

4. Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso di istituto. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.»;

c) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Gli esami di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.»;

d) all'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.»;

e) il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 26 e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.»;

f) il secondo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Per la comprovata impossibilità a sostenere la prova scritta e quella orale dell'esame di concorso previste dall'art. 28, si applica il comma 6 dell'art. 25. In tale caso l'esame dei titoli e la prova d'esame già effettuati dovranno essere ripetuti nel successivo concorso a cui partecipi l'interessato.»;

g) l'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art 33. — 1. La frequenza del corso superiore di stato maggiore si conclude con una valutazione complessiva del rendimento negli studi e delle qualità dimostrate dagli ufficiali frequentatori.

2. La valutazione è effettuata da un'apposita commissione presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta:

a) dal vice comandante della Scuola di guerra;

b) dal comandante del corso superiore di stato maggiore;

c) dagli insegnanti del corso superiore di stato maggiore;

d) dai comandanti di sezione del corso superiore di stato maggiore;

e) da un ufficiale superiore della Scuola di guerra, segretario senza diritto di voto.

3. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

4. Il voto finale conseguente alla valutazione complessiva, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è definito dalla media aritmetica tra la valutazione del rendimento negli studi e quella delle qualità dimostrate e determina la posizione di ciascuno nella graduatoria finale. Gli ufficiali con eguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più elevato in grado e a parità di grado:

a) se dello stesso ruolo, il più anziano in ruolo;

b) se di ruoli diversi, il più anziano di anzianità assoluta ed in caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

5. A seconda del voto riportato, a ciascun ufficiale è attribuita una della seguenti qualifiche: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente. Tali qualifiche sono attribuite come segue:

a) ottimo, da 27,000 a 30 punti;

b) molto buono, da 24.000 a 26,999 punti;

c) buono, da 21,000 a 23,999 punti;

d) sufficiente, da 18,000 a 20,999 punti;

e) insufficiente sino a 17,999 punti.»;

h) dopo il terzo comma dell'art. 36 è inserito il seguente:

«Qualora l'ufficiale che ha goduto dei rinvii di cui ai commi precedenti rinunci alla frequenza del corso a cui è già stato rinviato, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, alla sua sostituzione secondo l'ordine della graduatoria del concorso di cui l'ufficiale era stato dichiarato vincitore.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1979 (abrogato dall'articolo cui si riferisce la presente nota) riguardava le modalità di ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore.

— Il testo vigente degli articoli 13 e 22 del D.P.R. n. 611/1979 è il seguente:

«Art. 13. — Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, si osservano le disposizioni degli articoli 6 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova e ventuno trentesimi nella media tra la prova scritta e quella orale».

«Art. 22. — L'ufficiale dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni è dimesso dal corso. Sarà quindi rinviato alla frequenza del corso immediatamente successivo. *Tale rinvio è concesso una sola volta.*

Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della scuola di guerra».

Note all'art. 3:

— Il titolo II del D.P.R. n. 611/1979 concerne il corso superiore di stato maggiore.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 192/1976, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, è il seguente:

«Art. 6. — Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine dai corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'art. 12 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le cinquanta unità.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unità».

— Il D.P.R. n. 1431/1965 concerne i documenti caratteristici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il testo vigente dell'art. 5 di detto decreto è il seguente:

«Art. 5. — Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di centoventi giorni.

Per periodi inferiori a quello sopradetto e comunque non inferiori a trenta giorni, è compilato il rapporto informativo.

Per periodi inferiori ai trenta giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.

I documenti caratteristici devono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;

b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione di quadri di avanzamento;

c) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;

e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;

f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.

Per l'ufficiale che eserciti comando o attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno centoventi giorni senza averlo valutato.

Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio».

— Il testo degli articoli 28, 29, 30, 31 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1979, come modificato dall'articolo cui si riferisce la presente nota, è il seguente:

«Art. 28. — *Gli esami di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.*

I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.

Le prove di esame non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno 18/30 in ciascuna prova e 21/30 nella media tra la prova scritta e quella orale».

«Art. 29. — La commissione esaminatrice delle prove scritte e orali è nominata dal Ministro della difesa ed è così composta:

a) comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore, in servizio permanente effettivo, della scuola di guerra, segretario senza diritto al voto.

In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente assume la presidenza della commissione il vice comandante della scuola di guerra».

«Art. 30. — *Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 26 e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.*

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sottopone le graduatorie all'approvazione del Ministro della difesa.

Sono ammessi a frequentare il corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi, in graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del corso dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria».

«Art. 31. — L'ufficiale che nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inzio del corso sia sospeso precauzionalmente dall'impiego viene considerato non partecipante al concorso stesso.

Per la comprovata impossibilità a sostenere la prova scritta e quella orale dell'esame di concorso previste dall'art. 28 si applica il comma 6 dell'art. 25. In tale caso l'esame dei titoli e la prova d'esame già effettuati dovranno essere ripetuti nel successivo concorso a cui partecipi l'interessato».

«Art. 36. — L'ufficiale ammesso al corso superiore di stato maggiore che non possa iniziare entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato, può, inoltrando domanda documentata e munita del parere gerarchico alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, essere rinviato, per una sola volta, a frequentare il corso immediatamente successivo.

L'ufficiale che durante il corso superiore di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni di attività didattica, è dimesso dal corso. Tuttavia, può essere rinviato, a domanda e per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo. Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al precedente comma.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso superiore di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

Qualora l'ufficiale che ha goduto dei rinvii di cui ai commi precedenti, rinunci alla frequenza del corso a cui è già stato rinviato, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, alla sua sostituzione secondo l'ordine della graduatoria del concorso di cui l'ufficiale era stato dichiarato vincitore.

Per le dimissioni volontarie dal corso superiore di stato maggiore si applicano le norme fissate dal precedente art. 24 per le dimissioni volontarie dalla frequenza del corso di stato maggiore.

L'ufficiale che si sia volontariamente dimesso dal corso superiore di stato maggiore o che, a norma dell'art. 9 della legge 28 aprile 1976, n. 192, ne sia stato allontanato per ragioni disciplinari perde il titolo a frequentare altro corso superiore di stato maggiore».

91G0016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattordici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattordici cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1990, a quella n. 14, di scadenza 1° giugno 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12668», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° giugno 1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 23 maggio 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1990 - Roma, 1° giugno 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 796900 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° giugno 1997; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° giugno 1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 23 maggio 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12668», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° giugno 1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 8

91A0180

DECRETO 20 dicembre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattordici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattordici cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 16 dicembre 1990, a quella n. 14 di scadenza 16 giugno 1997

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anche essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12669», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 16 giugno 1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 16 giugno 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 16 giugno 1990 - Roma, 16 giugno 1990; seguono le diciture,

da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 796880 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 16 giugno 1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 6 giugno 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12669», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltrechè colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 9

91A0181

DECRETO 29 dicembre 1990.

Concessione, per l'anno 1991, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1990;

Ritenuta l'opportunità di consentire, anche per l'anno 1991, la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%;

Decreta:

Art. 1.

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1989, richiamato nelle premesse, è confermata per l'anno 1991.

Roma, 29 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0158

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, folio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 13,95 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre 1990-14 gennaio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1991, è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1991, è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1991, è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0155

DECRETO 7 gennaio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1991, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1990 e l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1990, con il quale è stato determinato nella misura del 13,75 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1990-14 gennaio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1991, è pari al 12,97 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 12,97 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1991, è pari al 13,47 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0156

DECRETO 9 gennaio 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1991/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334;

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1,25% sul capitale nominale dei buoni stessi, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del 17 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 gennaio 1991; dovranno essere corrisposti i dietemi di interesse netti per venti giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 21 gennaio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per venti giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietemi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998; esse avranno inizio il 21 gennaio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 143

91A0157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fispas - Società cooperativa a r.l.», in Dronero, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Fispas - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dronero (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fispas - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dronero (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Saroldi Aldo in data 4 febbraio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Governa dott. Roberto, domiciliato in via Cambiani, 14, Savigliano (Cuneo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0160

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 settembre 1989, 13 dicembre 1989 presentate dalla Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonché l'autorizzazione ad applicare le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a premi puri, già approvate, per specifici contratti e a retrocedere sui contratti a premio puro un'aliquota non inferiore al 90%;

Viste le lettere n. 020926 del 19 marzo 1990, n. 924187 del 15 novembre 1989, n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita. S.p.a, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad applicare le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita mediante l'utilizzo dei premi puri, già approvate con decreto ministeriale 2 novembre 1987 per i dipendenti della Helvetia vita S.p.a. e della Helvetia - Rappresentanza generale per l'italia, anche ai dipendenti della società controllata Assicurazioni internazionali e ai loro coniugi, nonché a retrocedere su tutti i contratti emessi a premio puro, un'aliquota del rendimento della gestione separata «Fondo Helvirend» non inferiore al 90%, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0159

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 dicembre 1990.

Impegno, per il 1990, della somma di L. 61.049.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 28 giugno 1990, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle disponibilità finanziarie 1990, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — a favore delle regioni e pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano, la somma complessiva di L. 74 miliardi, di cui lire 25,1 miliardi per il finanziamento del programma «Prevenzione e cura dell'handicap»; lire 15 miliardi per gli interventi di potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale; e lire 33,9 miliardi per il finanziamento del programma «Tutela della salute nei nefropatici cronici»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge n. 415/89, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che dispone l'esclusione delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano dal riparto, tra l'altro, del Fondo sanitario nazionale di conto capitale;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare, al momento, la somma complessiva di lire 61.049 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario non oggetto della presa d'atto CIPE nella seduta del 4 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 61.049.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario nella misura come di seguito indicata (importi in milioni):

Regioni	Handicap	Aids	Nefropatici	Totale
Piemonte	1.906	1.637	2.210	5.753
Lombardia	3.884	2.449	4.300	10.633
Veneto	1.912	1.018	1.930	4.860
Liguria	759	759	810	2.328
Emilia-Romagna	1.712	1.188	1.780	4.680
Toscana	1.556	1.202	1.520	4.278
Umbria	358	300	680	1.338
Marche	624	494	680	1.798
Lazio	2.250	1.036	4.450	7.736
Abruzzo	551	327	710	1.588
Molise	146	174	380	700
Campania	2.520	731	4.850	8.101
Puglia	1.771	1.022	1.400	4.193
Basilicata	272	155	580	1.007
Calabria	939	377	740	2.056
Totale	21.160	12.869	27.020	61.049

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 61.049.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 346

91A0161

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 2064/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Considerata la grave situazione determinatasi in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990 che ha causato, tra l'altro, notevoli danni all'edilizia scolastica, già peraltro compromessa dai precedenti e ben più intensi eventi sismici del 1980-81;

Viste le varie note della regione Basilicata, delle amministrazioni provinciali e delle locali prefetture con le quali sono state segnalate le situazioni di inagibilità di alcuni edifici scolastici;

Considerato che per risolvere, in tempi brevi, almeno i casi di inagibilità, è opportuno provvedere alla realizzazione di aule con metodo della prefabbricazione per un importo non superiore a quindici miliardi in considerazione delle difficoltà a reperire le risorse finanziarie;

Visto il telescritto 27 novembre 1990, prot. n. 311/P.C., della prefettura di Potenza concernente il piano di riparto della detta somma di quindici miliardi da destinarsi all'edilizia scolastica mediante prefabbricazione pesante, sia per la provincia di Potenza che per quella di Matera;

Visto il telegramma del 19 dicembre 1990, protocollo n. 9909/90, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che assicura la disponibilità finanziaria di lire quindici miliardi;

Ritenuto di provvedere con urgenza all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle aule sulle aree che saranno rese disponibili ed urbanizzate dagli enti locali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza scolastica nella regione Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990, è disposta, entro l'importo di 15 miliardi, l'attuazione delle opere di cui al programma comunitario dalla prefettura di Potenza col telescritto citato in premessa per la realizzazione di centosessanta aule mediante prefabbricazione pesante, secondo il seguente prospetto:

Provincia di Potenza

Comune di Potenza:

I.P.I.A.S.	n.	22 aule normali
I.P.C.	»	20 aule normali
Istituto magistrale	»	25 aule normali
Istituto d'arte	»	9 aule normali

Amministrazione provinciale:

I.T.C. «F.S. Nitti»	»	45 aule normali

Comune di Cancellara:

Scuola media	»	6 aule normali

Comune di Brindisi di Montagna:

Scuola elementare	»	5 aule normali

Comune di Ruoti:

Scuola media	»	6 aule normali

Comune di Lauria:

I.P.S.I.A.	»	8 aule normali

Provincia di Matera

Comune di Tricarico	n.	14 aule normali

Le opere di cui sopra sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

All'esecuzione degli interventi è preposto il presidente della giunta regionale della Basilicata, che provvede all'affidamento dei lavori anche mediante trattativa privata, a una o più imprese, previa gara ufficiosa da estendere ad almeno a dieci ditte specializzate nel settore della prefabbricazione pesante.

Art. 3.

I manufatti devono essere completati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'onere per l'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con propri atti autorizza il trasferimento della somma di lire 15 miliardi dagli stanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0164

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carlentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2065/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impegnate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1685/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1989 con la quale si concede un finanziamento di L. 1.500.000.000 a fronte di un progetto generale di L. 3.000.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente in via Tagliamento nel comune di Carlentini;

Vista la nota n. 1362 del 24 gennaio 1990 della regione siciliana, ufficio del genio civile di Siracusa, con la quale si sollecita un ulteriore finanziamento di L. 1.500.000.000 per il completamento dell'intervento a rischio di vanificare il precedente finanziamento;

Ravvisata la necessità di consentire il completamento dell'intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa l'ufficio del genio civile di Siracusa è autorizzato all'esecuzione nel comune di Carlentini delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata all'ufficio genio civile di Siracusa la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ufficio del genio civile di Siracusa può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

L'ufficio genio civile di Siracusa, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0165

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2066/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596 FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1715/FPC del 12 maggio 1989 e n. 1943/FPC del 12 giugno 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, n. 120 del 21 maggio 1989 e n. 141 del 18 giugno 1990, con le quali sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 3.500.000.000 tesi all'eliminazione del pericolo incombente nei quartieri di Tirone e S. Paola nel comune di Lentini;

Viste le note n. 18901 del 6 novembre 1990 e n. 21605 del 20 dicembre 1990 della regione siciliana, ufficio del genio civile di Siracusa, con la quale si aggiorna la quantificazione del costo di risanamento totale dei quartieri sopra detti per L. 6.300.000.000, e viene conseguentemente richiesta, per il completamento dell'intervento la differenza tra i finanziamenti avuti e il costo definitivo per L. 2.800.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un parziale completamento degli interventi tesi alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, l'ufficio del genio civile di Siracusa è autorizzato all'esecuzione nel comune di Lentini delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata all'ufficio genio civile di Siracusa la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ufficio del genio civile di Siracusa può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

L'ufficio genio civile di Siracusa, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0166

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai

compiti dei fondi strutturali; al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, relativo al FEOGA - Sezione orientamento;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, è stato determinato, nel limite massimo di lire 1.300 miliardi il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie, relative al settore del «lavoro»;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e *5b)* di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che sopprime la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 e trasferisce i relativi compiti consultivi alla conferenza Stato-regioni istituito con lo stesso decreto;

Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 per l'esercizio 1990, per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo;

Considerato che, per l'esercizio 1990, la dotazione finanziaria del citato Fondo di rotazione *ex* art. 25 della legge n. 845/78 viene prevista, in lire 328,070 miliardi, secondo le indicazioni di bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che, in conformità della vigente normativa comunitaria, alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di sostegno previsti dal citato regolamento CEE n. 2052/88 va applicato il criterio della flessibilità;

Considerato che il protrarsi degli adempimenti nella sede comunitaria ha determinato il rinvio alla data odierna della prevista deliberazione e che, quindi, le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, possono ritenersi sufficienti per il finanziamento delle citate linee di intervento per l'anno 1990, riportato in allegato, senza escludere l'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/87;

Considerato che, anche in base alla precedente premessa, l'utilizzazione delle disponibilità del citato Fondo della legge n. 845/78 si effettua garantendo, comunque, il corrispettivo nazionale a fronte delle erogazioni del Fondo sociale europeo;

Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 19 dicembre 1990;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, nonché *5b)*, per l'anno 1990, ammontano a lire 623,631 miliardi e si articolano come negli allegati *A* e *B*, che fanno parte integrante della presente delibera. Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo «Stato», sono assicurate, per l'anno 1990, dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'*ex* art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le ulteriori esigenze finanziarie verranno soddisfatte dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 citato in premessa entro i limiti indicati nell'allegato *A* per detto Fondo.

Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente deliberazione per adeguare le disponibilità nazionali agli effettivi utilizzi delle risorse messe a disposizione dal Fondo medesimo, così come per eventuali modifiche ai «quadri comunitari di sostegno» decisi dalla commissione delle Comunità europee concernenti lo stesso Fondo sociale europeo.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

(in miliardi di lire)

Operatori	Stato		Regioni	Altri fondi pubblici	Totale quota nazionale
	Legge n. 845/78	Legge n. 183/87			
Piemonte	28,362	7,630	8,998	—	44,990
Valle d'Aosta	3,575	0,962	1,134	—	5,671
Lombardia	31,043	8.352	9,849	—	49,244
Provincia autonoma di Bolzano	3,344	0,900	1,061	—	5,305
Provincia autonoma di Trento	4,477	1,204	1,420	—	7,101
Veneto	18,068	4,861	5,732	—	28,661
Friuli-Venezia Giulia	10,278	2,765	3,261	—	16,304
Liguria	15,941	4,289	5,058	—	25,288
Emilia-Romagna	30,642	8,244	9,722	—	48,608
Toscana	15,156	4,077	4,808	—	24,041
Umbria	7,443	2,002	2,361	—	11,806
Marche	7.605	2,046	2,413	—	12,064
Lazio	23,677	6,370	7,512	—	37,559
Ministero del lavoro (art. 1, 2)	9,540	—	—	6.960	16,500
Ministero del Lavoro (MIG) (*)	—	—	—	3,520	3,520
Enti pubblici (**)	—	—	—	31,460	31,460
Totale Centro-Nord	209,151	53,702	63,329	41,940	368,122
Abruzzo	7,901	2,125	2,507	—	12.533
Molise	3,285	0.881	1,042	—	5,208
Campania	15,675	4,217	4,973	—	24,865
Puglia	20,782	5,591	6,593	—	32,966
Basilicata	12,932	3,479	4,103	—	20,514
Calabria	13,482	3,627	4,277	—	21.386
Sicilia	25,289	6,803	8,023	—	40,115
Sardegna	15,972	4,297	5,067	—	25,336
Ministero del lavoro (art. 1, 2)	3,540	—	—	0,498	4,038
Ministero della pubblica istruzione (***)	—	—	—	8,986	8,986
Enti pubblici (**)	—	—	—	59,562	52,562
Totale Mezzogiorno	118,858	31,021	36,585	69,046	255,509
Totale generale	328,009	84,722	99,914	110,986	623,631

(*) Finanziamento nazionale a carico della legge n. 675/77.
(**) Finanziamento nazionale a carico di enti pubblici.
(***) Finanziamento nazionale a carico del Ministero della pubblica istruzione.

ALLEGATO *B*

QUOTA DI FINANZIAMENTO STANZIAMENTI PUBBLICI

	V. Aosta	Piemonte	Lombar.	Bolzano	Trento	Veneto	Friuli	Liguria	Emilia	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	S.Pubbl.	Migr.	Art 1, 2	Totale
Obiettivo 2																	
Linea interv. 1 . . .	1.073	1,016	0,107					0,801		0,586		0,058	0,498				4,139
Linea interv. 2 . . .		0,811	0,352			0,840		1,681		3,245	1,974	0,410	1.496				10,809
Linea interv. 3 . . .		1,114	0,224							1,818			0,195				3.351
Linea interv. 4 . . .	1,075	7,861	0,316			0,312		6,619		2,365	1,397	0,107	0,322				20,374
Linea interv. 5 . . .		1,309						0,805		0,488	0,146	0,107					2,855
Linea interv. 6 . . .	0,376	0,645	0,058			0,077		0,625		0,429	0,195	0,048	0,146				2.599
Totali . . .	2.524	12,756	1,057			1,229		10,531		8,931	3,712	0,730	2.657				44,127
Obiettivo 3 e 4 . . .	2,013	23,236	38,338	4,194	5,661	21,608	13,043	9,669	38,886	10,237	5.147	7,802	26.096	31,460	3,520	16.500	257.440
Linea interv. 1 . . .																	
Linea interv. 2 . . .																	
Linea interv. 3 . . .																	
Linea interv. 4 . . .																	
Linea interv. 5 . . .																	
Obiettivo 5 B				0,050	0,020	0,092				0.065	0,586	1,119	1,294				3,226
Linea interv. 1 . . .																	
Linea interv. 2 . . .																	
Totale Nord . . .	4,537	35,992	39,395	4,244	5,681	22,929	13.043	20,230	38,886	19,233	9,445	9,651	30,047	31,460	3,520	16,500	304.793
	Abruzzo	Campan.	Molise	Puglia	Basilic.	Calabria	Sicilia	Sardegna	E.Pubbl.	Min.P.I.	Art.1, 2						
Obiettivo 1																	
Linea interv. 2 . . .	1,624	3,061	0,231	3,090	2,774	1,178	4,197	2,357									18,512
Linea interv. 3 . . .		0,333	0,042	2,041	0,502	0,805	2,170	1,509	27,676								35,278
Linea interv. 4 . . .	0,432	1,367	0,217	1,696	0,790	0,748	0,661	2,012									7,923
Linea interv. 5 . . .	0,333	1,868	0,116	1,164	0,287	0,229	2,199	0,661		8,986							15,843
Linea interv. 6 . . .	1,696	0,833	0,274	1,237	1,884	0,596	0,805	2,127									9,402
Totali . . .	4,085	7,662	0,880	9,228	6,237	3,506	10,032	8,666	27,676	8,986							86,958
Obiettivo 3 e 4																	
Linea interv. 1 . . .	3,183	4,075	0,917	7,898	2,919	4,760	4,439	4,670	1,645								34,506
Linea interv. 2 . . .	1.335	2,136	0,309	3,593	2,578	4,760	8,411	3,294	5,607								32,022
Linea interv. 3 . . .	0,284	2,556	0,909	2,464	3,280	1,359	6,410	1,982	12,996								32,240
Linea interv. 4 . . .	0,264	2,963	0,067	1,481	0.349	2,039	1.697	1,248	11.638								21,746
Linea interv. 5 . . .	0,875	0,500	1,085	1,709	1,048	0,685	1,103	0,409			4,038						10,954
Totali . . .	5,941	12,230	3,286	17,145	10,174	13,603	22.060	11,603	31.886		4,038						131,956
Totale Ob. 1, 3, 4 .	10,026	19.892	4.166	26,373	16,411	17,109	32,092	20.269	59.562	8.986	4,038						218,924
Totale . . .																	523,717

LEGENDA:

Obiettivo 1

Linea di intervento 2: Industria, artigianato e servizi alle imprese.

Linea di intervento 3: Turismo.

Linea di intervento 4: Valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale.

Linea di intervento 5: Strutture di supporto alle attività economiche.

Linea di intervento 6: Valorizzazione delle risorse umane.

Obiettivo 3 e 4

Linea di intervento 1: Formazione di base.

Linea di intervento 2: Formazione di secondo livello ed alle tecnologie di punta.

Linea di intervento 3: Formazione finalizzata all'occupazione.

Linea di intervento 4: Formazione per il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

Linea di intervento 5: Reinserimento fasce deboli.

Obiettivo 2

Linea di intervento 1: Ambiente e ripristino siti.

Linea di intervento 2: Sviluppo e rafforzamento del tessuto di piccole e medie imprese.

Linea di intervento 3: Strutture di sostegno alle attività economiche.

Linea di intervento 4: Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione professionale.

Linea di intervento 5: Turismo.

Linea di intervento 6: Assistenza tecnica.

Obiettivo 5 B

Linea di intervento 1: Risorse umane.

Linea di intervento 2: Assistenza tecnica.

91A0167

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 8 gennaio 1991, n. 3.

Importazione dalla Romania di taluni prodotti sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa per l'anno 1991.

La circolare 27 dicembre 1989, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1990, relativa all'importazione di taluni prodotti originari della Romania sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa, è prorogata fino al 31 dicembre 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità rumene, in originale, nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO *A*

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE mod. 01

1° Div. ☐ 2° Div. ☐ 3° Div. ☐ 4° Div. ☐ 5° Div. ☐ 6° Div. ☐

Richiedente

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

91A0169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1154,900	1154,900	1154 —	1154,900	1154,900	1154,900	1153,200	1154,900	1154,900	1154,90
E.C.U.	1547,750	1547,750	1549 —	1547,750	1547,750	1547,750	1547,100	1547,750	1547,750	1547,75
Marco tedesco	751,170	751,170	751,50	751,170	751,170	751,170	751,080	751,170	751,170	751,17
Franco francese	221,560	221,560	221,90	221,560	221,560	221,560	221,560	221,560	221,560	221,56
Lira sterlina	2190 —	2190 —	2187 —	2190 —	2190 —	2190 —	2190,900	2190 —	2190 —	2190 —
Fiorino olandese	666,440	666,440	666,50	666,440	666,440	666,440	666,500	666,440	666,440	665,44
Franco belga	36,452	36,452	36,45	36,452	36,452	36,452	36,440	36,452	36,452	36,45
Peseta spagnola	11,858	11,858	11,89	11,858	11,858	11,858	11,861	11,858	11,858	11,85
Corona danese	195,230	195,230	195,50	195,230	195,230	195,230	195,230	195,230	195,230	195,23
Lira irlandese	2010,800	2010,800	2012 —	2010,800	2010,800	2010,800	2010,900	2010,800	2010,800	—
Dracma greca	7,165	7,165	7,15	7,165	7,165	7,165	7,170	7,165	7,165	—
Escudo portoghese	8,412	8,412	8,42	8,412	8,412	8,412	8,411	8,412	8,412	8,41
Dollaro canadese	998,450	998,450	996,50	998,450	998,450	998,450	998,600	998,450	998,450	998,45
Yen giapponese	8,438	8,438	8,42	8,438	8,438	8,438	8,438	8,438	8,438	8,43
Franco svizzero	888,420	888,420	887,75	888,420	888,420	888,420	888,350	888,420	888,420	888,42
Scellino austriaco	106,800	106,800	106,75	106,800	106,800	106,800	106,807	106,800	106,800	106,80
Corona norvegese	192,050	192,050	192 —	192,050	192,050	192,050	192,070	192,050	192,050	192,05
Corona svedese	201,570	201,570	201,25	201,570	201,570	201,570	201,480	201,570	201,570	201,57
Marco finlandese	312,670	312,670	313 —	312,670	312,670	312,670	312,750	312,670	312,670	—
Dollaro australiano	893 —	893 —	894 —	893 —	893 —	893 —	893,200	893 —	893 —	893 —

Media dei titoli del 7 gennaio 1991

Rendita 5% 1935 67,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 103,650
» 10% » » 1977-92 102,450
» 12% (Beni Esteri 1980) 106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 96,875
» » » 22- 6-1987/91 96,300
» » » 18- 3-1987/94 81,625
» » » 21- 4-1987/94 81,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 95,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . 99,575
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . 97,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . 97,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . 93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . 92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . 97,500

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 92,925
» » » Ind. 17- 1-1986/91 . . . . . 100 —
» » » » 1- 2-1984/91 100,025
» » » » 18- 2-1986/91 99,900
» » » » 1- 3-1984/91 100,050
» » » » 18- 3-1986/91 100,125
» » » » 1- 4-1984/91 100,025
» » » » 1- 5-1984/91 100,075
» » » » 1- 6-1984/91 100,100
» » » » 1- 7-1984/91 100,100
» » » » 1- 8-1984/91 100,200
» » » » 1- 9-1984/91 100,250
» » » » 1-10-1984/91 100,275

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,375
» » » »	1- 1-1985/92	100,350
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	100,200
» » » »	20- 7-1987/92	100,175
» » » »	19- 8-1987/92	100,250
» » » »	1-11-1987/92	100,100
» » » »	1-12-1987/92	100,225
» » » »	1- 1-1988/93	99,750
» » » »	1- 2-1988/93	99,625
» » » »	1- 3-1988/93	99,800
» » » »	1- 4-1988/93	99,750
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,325
» » » »	18- 6-1986/93	99,550
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	98,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,025
» » » »	1- 9-1988/93	99,975
» » » »	18- 9-1986/93	98,500
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,125
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1986/93	99,400
» » » »	19-12-1986/93	100,100
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,725
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,525
» » » »	1- 4-1989/94	99,275
» » » »	1- 9-1988/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	98,375
» » » »	1-11-1988/94	98,750
» » » »	1- 1-1990/95	98,475
» » » »	1- 2-1985/95	99,825
» » » »	1- 3-1985/95	97,950
» » » »	1- 3-1990/95	98,200
» » » »	1- 4-1985/95	97,600
» » » »	1- 5-1985/95	97,600
» » » »	1- 5-1990/95	—
» » » »	1- 6-1985/95	97,700
» » » »	1- 7-1985/95	98,675
» » » »	1- 8-1985/95	97,650
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,575
» » » »	1-11-1985/95	97,875
» » » »	1-12-1985/95	98,075
» » » »	1- 1-1986/96	98,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,575
» » » »	1- 3-1986/96	98,250
» » » »	1- 4-1986/96	98,200
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,450
» » » »	1- 7-1986/96	98,125
» » » »	1- 8-1986/96	97,475
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	95,475
» » » »	1-11-1986/96	95,775
» » » »	1-12-1986/96	97,500
» » » »	1- 1-1987/97	96,100
» » » »	1- 2-1987/97	96,025
» » » »	18- 2-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1987/97	96,100

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,925
» » » »	1- 5-1987/97	95,925
» » » »	1- 6-1987/97	96,400
» » » »	1- 7-1987/97	96,275
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	96,525

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	98,950
» » »	11,50%	21-12-1991	99,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,975
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,100
» » »	12,50%	1-10-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,800
» » »	12,50%	1-10-1993	97,850
» » »	12,50%	1-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,975
» » »	12,50%	17-11-1993	97,850
» » »	12,50%	1-12-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,425
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,900

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,825
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	103 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,100
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,125
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M07011

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1152 —	1152 —	1152,25	1152 —	1152 —	1152 —	1152,250	1152 —	1152 —	1152 —
E.C.U.	1549 —	1549 —	1546 —	1549 —	1549 —	1549 —	1549,510	1549 —	1549 —	1549 —
Marco tedesco	751,400	751,400	751,25	751,400	751,400	751,400	751,490	751,400	751,400	751,40
Franco francese	221,380	221,380	221,50	221,380	221,380	221,380	221,390	221,380	221,380	221,38
Lira sterlina	2195,700	2195,700	2198,50	2195,700	2195,700	2195,700	2196,300	2195,700	2195,700	2195,70
Fiorino olandese	666,460	666,460	666,75	666,460	666,460	666,460	666,450	666,460	666,460	666,46
Franco belga	36,467	36,467	36,45	36,467	36,467	36,467	36,476	36,467	36,467	36,46
Peseta spagnola	11,873	11,873	11,89	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873	11,87
Corona danese	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2008 —	2009,500	2009,500	2009,500	2009,350	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	7,160	7,160	7,15	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	—
Escudo portoghese	8,402	8,402	8,40	8,402	8,402	8,402	8,402	8,402	8,402	8,40
Dollaro canadese	1001,450	1001,450	999 —	1001,450	1001,450	1001,450	1001,550	1001,450	1001,450	1001,45
Yen giapponese	8,432	8,432	8,45	8,432	8,432	8,432	8,432	8,432	8,432	8,43
Franco svizzero	892,200	892,200	891,50	892,200	892,200	892,200	892,020	892,200	892,200	892,20
Scellino austriaco	106,804	106,804	106,75	106,804	106,804	106,804	106,807	106,804	106,804	106,80
Corona norvegese	191,980	191,980	192 —	191,980	191,980	191,980	192,020	191,980	191,980	191,98
Corona svedese	201,710	201,710	201,80	201,710	201,710	201,710	201,700	201,710	201,710	201,71
Marco finlandese	312,600	312,600	312,50	312,600	312,600	312,600	312,750	312,600	312,600	—
Dollaro australiano	896,300	896,300	895 —	896,300	896,300	896,300	897 —	896,300	896,300	896,30

Media dei titoli dell'8 gennaio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,900
» » » 22- 6-1987/91	96,550
» » » 18- 3-1987/94	81,425
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,925
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,275

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,350
» » » »	1- 1-1985/92	100,325
» » » »	1- 2-1985/92	100,225
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	100,200
» » » »	20- 7-1987/92	100,175
» » » »	19- 8-1987/92	100,250
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	100,075
» » » »	1- 1-1988/93	99,975
» » » »	1- 2-1988/93	99,625
» » » »	1- 3-1988/93	99,800
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,175
» » » »	18- 6-1986/93	99,475
» » » »	1- 7-1988/93	100,300
» » » »	17- 7-1986/93	98,975
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	98,975
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	98,525
» » » »	1-10-1988/93	100,075
» » » »	20-10-1986/93	99,275
» » » »	1-11-1988/93	100,200
» » » »	18-11-1986/93	99,300
» » » »	19-12-1986/93	100,075
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,750
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,550
» » » »	1- 4-1989/94	99,275
» » » »	1- 9-1988/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	98,450
» » » »	1-11-1988/94	98,775
» » » »	1- 1-1990/95	98,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,825
» » » »	1- 3-1985/95	97,925
» » » »	1- 3-1990/95	98,150
» » » »	1- 4-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1990/95	97,975
» » » »	1- 6-1985/95	97,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,500
» » » »	1- 8-1985/95	97,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,300
» » » »	1-10-1985/95	97,550
» » » »	1-11-1985/95	97,825
» » » »	1-12-1985/95	98,050
» » » »	1- 1-1986/96	98,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,075
» » » »	1- 2-1986/96	98,475
» » » »	1- 3-1986/96	98,225
» » » »	1- 4-1986/96	98,150
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,400
» » » »	1- 7-1986/96	98,050
» » » »	1- 8-1986/96	97,475
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	95,425
» » » »	1-11-1986/96	95,750
» » » »	1-12-1986/96	97,375
» » » »	1- 1-1987/97	96,200
» » » »	1- 2-1987/97	96,050
» » » »	18- 2-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1987/97	96,050
» » » »	1- 4-1987/97	95,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	96,450
» » » »	1- 7-1987/97	96,075
» » » »	1- 8-1987/97	95,950
» » » »	1- 9-1987/97	96,575

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,175
» » »	11,50%	1-11-1991	99 —
» » »	11,50%	21-12-1991	99 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,975
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,175
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,050
» » »	12,50%	1-10-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,750
» » »	12,50%	1-10-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993	97,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,975
» » »	12,50%	17-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-12-1993	97,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,600
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,425
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,800

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,825
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,175
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,825
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,675
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,725
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M08011

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 è stato conferito il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» all'Eminenza reverendissima sig. cardinale Agostino Casaroli, con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 è stato conferito il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» al dott. Italo Giovanni Alassio, con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

91A0171

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Malo

Con decreto 3 agosto 1990, n. 1430, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno parte di ex alveo del torrente Vedelai, segnato nel catasto del comune di Malo (Vicenza), al foglio n. 3, mappali 842 (mq 11) e 537 (mq 260), della superficie complessiva di mq 271, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 luglio 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

91A0136

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia 1990

(Estrazione del 5 gennaio 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Roma il 5 gennaio 1991 e dell'esito della graduatoria dei concorrenti nella manifestazione televisiva «Fantastico»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AD n. 337173:
L. 5 miliardi abbinato al concorrente Marco Casini;
2) Biglietto serie Q n. 950624:
L. 2 miliardi e 500 milioni abbinato al concorrente Domenico Romeo;
3) Biglietto serie AC n. 772070:
L. 2 miliardi e 200 milioni abbinato alla concorrente Graziana Roveda;
4) Biglietto serie U n. 235869:
L. 2 miliardi abbinato alla concorrente Floriana Di Gesù;
5) Biglietto serie C n. 680769:
L. 1 miliardo e 500 milioni abbinato alla concorrente Marinetta Intonti;
6) Biglietto serie S n. 693134:
L. 1 miliardo abbinato alla concorrente Laura Burdese.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n.	097127
2)	» »	A	»	281244
3)	» »	A	»	407091
4)	» »	A	»	530702
5)	» »	A	»	532820
6)	» »	B	»	048445
7)	» »	B	»	060566
8)	Bigl. serie	C	n.	451767
9)	» »	C	»	762759
10)	» »	C	»	780844
11)	» »	E	»	109660
12)	» »	E	»	192151
13)	» »	E	»	275023
14)	» »	E	»	537229
15)	Bigl. serie	F	n.	255247
16)	» »	F	»	584557
17)	» »	F	»	706578
18)	» »	G	»	006009
19)	» »	G	»	102424
20)	» »	G	»	137194
21)	» »	G	»	201245
22)	» »	G	»	301608
23)	» »	G	»	471889
24)	» »	I	»	061981
25)	» »	I	»	434132
26)	» »	I	»	682287
27)	» »	I	»	887508
28)	» »	L	»	244188
29)	» »	L	»	675372
30)	» »	M	»	110501
31)	» »	M	»	476870
32)	» »	M	»	560821
33)	» »	N	»	854845
34)	» »	O	»	231029
35)	» »	P	»	001015
36)	» »	P	»	165931
37)	» »	P	»	402702
38)	» »	Q	»	011265
39)	» »	Q	»	087582
40)	» »	Q	»	200168
41)	» »	Q	»	276352
42)	» »	Q	»	700144
43)	» »	R	»	342969
44)	» »	R	»	765019
45)	» »	S	»	601376
46)	» »	S	»	764767
47)	» »	T	»	006464
48)	» »	T	»	199585
49)	» »	T	»	277933
50)	» »	T	»	719447
51)	» »	U	»	183290
52)	» »	U	»	245011
53)	» »	U	»	837169
54)	» »	V	»	003363
55)	» »	V	»	075300
56)	» »	V	»	374868
57)	» »	V	»	491591
58)	Bigl. serie	Z	n.	146055
59)	» »	Z	»	163217
60)	» »	Z	»	244013
61)	» »	Z	»	276600
62)	» »	Z	»	673189
63)	» »	AA	»	174798
64)	» »	AA	»	384317
65)	» »	AA	»	595533
66)	» »	AB	»	030214
67)	» »	AB	»	079139
68)	» »	AB	»	163012
69)	» »	AB	»	197029
70)	» »	AC	»	149467
71)	» »	AC	»	154011
72)	» »	AC	»	299052
73)	» »	AC	»	748944
74)	» »	AD	»	607138
75)	» »	AD	»	927638
76)	» »	AE	»	186345
77)	» »	AE	»	236046
78)	» »	AE	»	271450
79)	» »	AE	»	420324
80)	» »	AE	»	594337
81)	» »	AE	»	820633
82)	» »	AF	»	059454
83)	» »	AF	»	263354
84)	» »	AF	»	653820
85)	» »	AF	»	698124
86)	» »	AG	»	065703
87)	» »	AG	»	126085
88)	» »	AG	»	749525
89)	» »	AG	»	940489
90)	» »	AI	»	389884
91)	» »	AI	»	766817
92)	» »	AL	»	341763
93)	» »	AL	»	558575
94)	» »	AL	»	668222
95)	» »	AM	»	521790
96)	» »	AN	»	180544
97)	» »	AN	»	344164
98)	» »	AN	»	345531
99)	» »	AN	»	879723
100)	» »	AO	»	804728

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n.	074728
2)	» »	A	»	154934
3)	» »	A	»	286831
4)	» »	A	»	409623
5)	» »	A	»	475021
6)	» »	A	»	572409
7)	» »	A	»	580181
8)	» »	A	»	687430
9)	» »	B	»	016963
10)	» »	B	»	020896
11)	» »	B	»	047196
12)	» »	B	»	228799
13)	» »	B	»	373834
14)	» »	B	»	395807
15)	» »	B	»	590903
16)	» »	B	»	622181
17)	» »	B	»	980833
18)	» »	C	»	106189
19)	» »	C	»	185236
20)	» »	C	»	248657
21)	» »	C	»	271582
22)	» »	C	»	369484
23)	» »	C	»	377264
24)	» »	C	»	380963
25)	» »	C	»	440792
26)	» »	C	»	488372
27)	» »	C	»	681772
28)	» »	C	»	737385
29)	» »	C	»	760846
30)	Bigl. serie	C	n.	805442
31)	» »	C	»	987401
32)	» »	D	»	251070
33)	» »	D	»	371215
34)	» »	D	»	491023
35)	» »	D	»	619041
36)	» »	D	»	627433
37)	» »	D	»	811153
38)	» »	D	»	850109
39)	» »	D	»	853773
40)	» »	D	»	865526
41)	» »	E	»	009651
42)	» »	E	»	332901
43)	» »	E	»	334491
44)	» »	E	»	566480
45)	» »	E	»	706798
46)	» »	E	»	862411
47)	» »	E	»	989142
48)	» »	F	»	003397
49)	» »	F	»	062194
50)	» »	F	»	097342
51)	» »	F	»	168076
52)	» »	F	»	257062
53)	» »	F	»	258956
54)	» »	F	»	392233
55)	» »	F	»	420740
56)	» »	F	»	439689
57)	» »	F	»	551192
58)	» »	F	»	607723

59)	Bigl.	serie	F	n.	630374
60)	»	»	F	»	715793
61)	»	»	F	»	780511
62)	»	»	G	»	203994
63)	»	»	G	»	292323
64)	»	»	G	»	326152
65)	»	»	G	»	390462
66)	»	»	G	»	486857
67)	»	»	G	»	496861
68)	»	»	G	»	509795
69)	»	»	G	»	635834
70)	»	»	G	»	813277
71)	»	»	G	»	830068
72)	»	»	I	»	016145
73)	»	»	I	»	040056
74)	»	»	I	»	288702
75)	»	»	I	»	714791
76)	»	»	I	»	739255
77)	»	»	I	»	902346
78)	»	»	I	»	958282
79)	»	»	L	»	210577
80)	»	»	L	»	273619
81)	»	»	L	»	375886
82)	»	»	L	»	551709
83)	»	»	M	»	061027
84)	»	»	M	»	232564
85)	»	»	M	»	380453
86)	»	»	M	»	401555
87)	»	»	M	»	752905
88)	»	»	N	»	020654
89)	»	»	N	»	084969
90)	»	»	N	»	123962
91)	»	»	N	»	338260
92)	»	»	N	»	476294
93)	»	»	N	»	519819
94)	»	»	N	»	615565
95)	»	»	N	»	748727
96)	»	»	N	»	955433
97)	»	»	O	»	108063
98)	»	»	O	»	332341
99)	»	»	O	»	359127
100)	»	»	O	»	428458
101)	»	»	O	»	887877
102)	»	»	P	»	028406
103)	»	»	P	»	583240
104)	»	»	P	»	583929
105)	»	»	P	»	708348
106)	»	»	P	»	755323
107)	»	»	Q	»	003399
108)	»	»	Q	»	017776
109)	»	»	Q	»	054963
110)	»	»	Q	»	111137
111)	»	»	Q	»	237554
112)	»	»	Q	»	307006
113)	»	»	Q	»	435006
114)	»	»	Q	»	595415
115)	»	»	Q	»	698035
116)	»	»	R	»	103961
117)	»	»	R	»	191633
118)	»	»	R	»	342148
119)	»	»	R	»	438053
120)	»	»	R	»	485037
121)	»	»	R	»	503714
122)	»	»	R	»	518475
123)	»	»	S	»	006450
124)	»	»	S	»	050354
125)	»	»	S	»	183694
126)	»	»	S	»	275153
127)	»	»	S	»	421156
128)	»	»	S	»	491920
129)	»	»	S	»	516384
130)	»	»	S	»	543290
131)	»	»	S	»	707448
132)	»	»	S	»	761090
133)	»	»	S	»	775886
134)	»	»	S	»	959493
135)	»	»	S	»	977047
136)	Bigl.	serie	T	n.	007526
137)	»	»	T	»	033690
138)	»	»	T	»	104294
139)	»	»	T	»	317827
140)	»	»	T	»	346486
141)	»	»	T	»	347472
142)	»	»	T	»	349437
143)	»	»	T	»	403037
144)	»	»	T	»	448995
145)	»	»	T	»	664519
146)	»	»	T	»	738823
147)	»	»	T	»	757046
148)	»	»	T	»	811275
149)	»	»	T	»	870027
150)	»	»	U	»	035185
151)	»	»	U	»	037088
152)	»	»	U	»	227403
153)	»	»	U	»	503635
154)	»	»	U	»	530023
155)	»	»	U	»	604770
156)	»	»	U	»	682143
157)	»	»	U	»	763763
158)	»	»	V	»	021008
159)	»	»	V	»	069308
160)	»	»	V	»	476276
161)	»	»	V	»	478833
162)	»	»	V	»	610860
163)	»	»	V	»	667193
164)	»	»	V	»	781343
165)	»	»	V	»	789690
166)	»	»	V	»	937147
167)	»	»	Z	»	115621
168)	»	»	Z	»	203865
169)	»	»	AA	»	282472
170)	»	»	AA	»	373688
171)	»	»	AA	»	455217
172)	»	»	AA	»	546933
173)	»	»	AA	»	551787
174)	»	»	AA	»	614122
175)	»	»	AB	»	200152
176)	»	»	AB	»	250632
177)	»	»	AB	»	265338
178)	»	»	AB	»	431400
179)	»	»	AB	»	479960
180)	»	»	AB	»	567498
181)	»	»	AB	»	636841
182)	»	»	AB	»	764618
183)	»	»	AB	»	844086
184)	»	»	AB	»	983907
185)	»	»	AC	»	001850
186)	»	»	AC	»	120371
187)	»	»	AC	»	203276
188)	»	»	AC	»	229890
189)	»	»	AC	»	308758
190)	»	»	AC	»	317797
191)	»	»	AC	»	352089
192)	»	»	AC	»	535973
193)	»	»	AC	»	581235
194)	»	»	AC	»	627360
195)	»	»	AC	»	687368
196)	»	»	AC	»	699596
197)	»	»	AD	»	426194
198)	»	»	AD	»	444314
199)	»	»	AD	»	451379
200)	»	»	AD	»	462901
201)	»	»	AD	»	474645
202)	»	»	AD	»	538027
203)	»	»	AD	»	634739
204)	»	»	AD	»	720037
205)	»	»	AE	»	183327
206)	»	»	AE	»	986965
207)	»	»	AF	»	112155
208)	»	»	AF	»	985918
209)	»	»	AG	»	127845
210)	»	»	AG	»	130346
211)	»	»	AG	»	226948
212)	»	»	AG	»	261361
213)	Bigl.	serie	AG	n.	355594
214)	»	»	AG	»	443604
215)	»	»	AG	»	480986
216)	»	»	AG	»	577789
217)	»	»	AG	»	605463
218)	»	»	AG	»	843987
219)	»	»	AG	»	928629
220)	»	»	AI	»	163687
221)	»	»	AI	»	180995
222)	»	»	AI	»	189754
223)	»	»	AI	»	719123
224)	»	»	AI	»	723621
225)	»	»	AI	»	750348
226)	»	»	AI	»	923135
227)	»	»	AL	»	077014
228)	»	»	AL	»	081358
229)	»	»	AL	»	154652
230)	»	»	AL	»	232215
231)	»	»	AL	»	535959
232)	Bigl.	serie	AL	n.	596456
233)	»	»	AL	»	730009
234)	»	»	AM	»	006409
235)	»	»	AM	»	049814
236)	»	»	AM	»	073675
237)	»	»	AM	»	119893
238)	»	»	AM	»	281194
239)	»	»	AM	»	328284
240)	»	»	AM	»	419583
241)	»	»	AM	»	431819
242)	»	»	AM	»	900717
243)	»	»	AN	»	163502
244)	»	»	AN	»	216695
245)	»	»	AN	»	482564
246)	»	»	AN	»	485216
247)	»	»	AN	»	649610
248)	»	»	AN	»	704070
249)	»	»	AN	»	927063
250)	»	»	AO	»	063977

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AD n. 337173 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie Q n. 950624 L. 5.000.000;
3) Biglietto serie AC n. 772070 L. 4.000.000;
4) Biglietto serie U n. 235869 L. 3.000.000;
5) Biglietto serie C n. 680769 L. 2.000.000;
6) Biglietto serie S n. 693134 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei 100 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 750.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei 250 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

91A0185

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Etruria Auditing S.a.s. di Montini Ivo & C.», in Arezzo, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 27 dicembre 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Etruria Auditing S.a.s. di Montini Ivo & C.», con sede in Arezzo, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A0172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «C.P.T. - Cooperativa produzione tomaie», con sede in Carrara San Giorgio, costituita il 1° aprile 1986 per rogito notaio dott. Franco Cardarelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giantullio Pirillo.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 i poteri conferiti al dott. Nicola D'Erasmo, commissario governativo della società cooperativa «Tre Torri - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bari, sono stati prorogati per un periodo di tre mesi.

91A0173

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 9 dicembre 1990 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - Gruppo Fit ferrotubi, in amministrazione straordinaria, unità di Sestri Levante (Genova), i quali hanno maturato e matureranno il diritto al trattamento di pensionamento anticipato, di cui al richiamato art. 4, comma 8, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, entro il 31 dicembre 1991.

Il presente provvedimento ha operatività individuale fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per beneficiare del predetto trattamento di pensionamento anticipato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore di lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Editoriale stampa triestina*, con sede in Trieste e stabilimenti di Gorizia e Trieste:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 30 dicembre 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste, stabilimento di Trieste e depositi vari:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste, stabilimento di Trieste e depositi vari:

periodo: dal 10 febbraio 1991 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Eros Botticelli*, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimenti di Lido di Fermo (Ascoli Piceno) e Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990:
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 27 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimento di Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

ggio

3) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Milano e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede in Sierra de' Conti (Ancona) e stabilimenti di Serra de' Conti (Ancona), via Gianelli e Serra de' Conti (Ancona), via S. Lucia:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 31 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Pe.Ca.P. sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Pe.Ca.P. sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 febbraio 1991 al 19 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Tecnosannio*, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento di Pozzilli (Isernia):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Tecnosannio*, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento di Pozzilli (Isernia):
periodo: dal 27 agosto 1990 al 1° marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), uffici amministrativi di Milano:
periodo: dal 1° maggio 1989 al 1° novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), uffici amministrativi di Milano:
periodo: dal 2 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Marihungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):
periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 23 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 24 ottobre 1990 al 28 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta Golden River Sabbatini Mario di Lenti Anna vedova Sabbatini*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):
periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 marzo 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari), stabilimenti di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Narcao (Cagliari):
periodo: dal 24 giugno 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 9 ottobre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Patarca*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.c.r.l. Pollin Pan*, con sede in Lauria Contrada Galdo (Potenza) e stabilimento di Lauria Contrada Galdo (Potenza):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Marco confezioni*, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):
periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore di settantasei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, occupati presso la sede del Consorzio ubicata in Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 31 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore di undici operai e un'impiegata dipendenti dalla S.a.s. Giocattoli Max - I.G.C., occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:

20 ore settimanali per undici operai dall'11 giugno 1990 al 29 luglio 1990;

12 ore settimanali per undici operai dal 30 luglio 1990 al 12 agosto 1990;

20 ore settimanali per undici operai dal 27 agosto 1990 all'11 settembre 1990;

12 ore settimanali per undici operai dal 12 novembre 1990 al 9 dicembre 1990;

30 ore settimanali per un'impiegata dal 27 agosto 1990 al 9 dicembre 1990,

è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Elettrotecnica Gaetano Pergolo di Giorgio Pergolo, con sede legale in Genova, unità di Genova, presso S.p.a. Fincantieri, stabilimento di Oarn di Riva Trigoso (Genova), unità di Riva Trigoso (Genova), presso S.p.a. Fincantieri, unità La Spezia, presso S.p.a. Fincantieri, stabilimento di Muggiano (La Spezia), unità di Ancona, presso S.p.a. Fincantieri, è prolungata al 31 luglio 1988.

L'Istituto della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 24 febbraio 1989, n. 10339.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Turati 1892*, con sede in Lusernetta (Torino) e stabilimento di Sormano (Como):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 9 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Irmac*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 22 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 17 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele, frazione Fizzonasco (Milano) e stabilimento di Pieve Emanuele, frazione Fizzonasco (Milano):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Bisider* ora *Lucchini Siderurgica*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.a.s. Romildo Mariani*, con sede in Seregno (Milano) e stabilimento di Seregno (Milano):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Rivarossi nuova gestione*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. O.E.L.M.I. di F. Ghedini & C.*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 31 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Pontex*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 16 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Metalplast*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Tr.E.Al.T.*, con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 30 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. M.T.R. - Manifattura tessile romagnola*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna (Forlì):

periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Prefabbricati Italia*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di: *a)* Vettura di Settimo Torinese (Torino), *b)* unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), *c)* Veicoli industriali di Settimo Torinese (Torino), Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, unità commerciale di Roma e Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0137

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto» a r.l., in Torino

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 l'avv. Mario Pivano, con studio in Torino, via Vassalli Eandi, 5, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto» a r.l., con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Giovanni Coletti Moglia.

91A0135

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti relativi a centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, preso atto delle linee generali del programma predisposto dal Ministro delle partecipazioni statali riguardante la realizzazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità da parte delle società facenti capo all'IRI, all'ENI e all'EFIM, ha approvato il progetto presentato dalla società S.P.I. del gruppo IRI relativo al Centro integrato per lo sviluppo dell'imprenditorialità (C.I.S.I.) nell'area metropolitana di Catania e i progetti presentati dall'EFIM relativi al Centro di sviluppo dell'imprenditorialità (C.E.S.I.C.) nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza) e al centro per lo sviluppo dell'imprenditorialità (C.E.S.I.S.) nel comune di Porto Torres (Sassari).

Per la realizzazione dei suddetti centri il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare alla società S.P.I. del gruppo IRI contributi nella misura massima di 10.500 milioni per la realizzazione del centro di Catania ed al gruppo EFIM contributi nella misura massima di 11.780 milioni per il centro di Cosenza e di 14.900 milioni per il centro di Sassari.

91A0176

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha intestato le agevolazioni, a suo tempo concesse alla società Microtecnica - Società per azioni, per gli stabilimenti di Torino e Luserna S. Giovanni (Torino), alla Società per azioni Microtecnica siglabile Microtecnica S.p.a.

91A0175

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189